

Reg. Imp. Milano
01765290067
Rea CCIAA di Milano
1569150

Enervit S.p.A.

Sede in Milano Viale Achille Papa, 30 – Codice Fiscale 01765290067
Capitale Sociale Euro 4.628.000 i.v.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A.
nella riunione dell'11 novembre 2010 e aggiornato nella riunione del 17
ottobre 2014

ART. 1

Ambito di applicazione

1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”), adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del codice civile nonché dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato con Deliberazione Consob n. 17221/2010 (il “**Regolamento n. 17221/2010**”), disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Enervit S.p.A. (la “**Società**”) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di dette operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

1.2 La Procedura viene adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del Regolamento n. 17221/2010, con applicazione alle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società della procedura individuata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n. 17221/2010, tenuto conto che la Società è da intendersi come società di minori dimensioni¹ ai sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento n. 17221/2010.

ART. 2

Individuazione delle parti correlate

2.1 Ai fini del presente documento per parti correlate, in base alla relativa nozione fornita dal Regolamento n. 17221/2010 un soggetto è parte correlata alla Società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla² la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

¹ “società di minori dimensioni”: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole³ su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁴;

(b) è una società collegata⁵ della Società;

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

³ L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

(d) l'interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁴ Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

(c) è una joint venture⁶ in cui la Società è una partecipante;

(d) è uno degli Amministratori e Sindaci effettivi della Società, nonché uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante⁷;

(e) è uno stretto familiare⁸ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

ART. 3

Individuazione delle operazioni con parti correlate

3.1 Ai fini del presente documento costituiscono operazioni con parti correlate i trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) ed una o più delle parti correlate individuate ai sensi dell'art. 2, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con parti correlate:

- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- le prestazioni di opere e servizi;
- la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;

⁵ Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁶ Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁷ I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

⁸ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

ART. 4

Procedure per le operazioni con parti correlate

4.1 Prima dell'approvazione delle operazioni con parti correlate soggette alla disciplina del Regolamento n. 17221/2010, un comitato appositamente costituito (il "**Comitato**") composto da tre (3) membri di cui al meno due (2) amministratori indipendenti e un (1) amministratore non esecutivo non correlato⁹, deve esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.2 Se non vi ha già provveduto il consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato sono individuati - per ciascuna operazione con parti correlate - dall'amministratore delegato competente, sentito il presidente del collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione può procedere direttamente ad individuare gli amministratori chiamati stabilmente a fare parte del Comitato, può integrarne, all'occorrenza, la composizione e può attribuirne le funzioni ad uno dei comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i necessari requisiti.

4.3 L'amministratore delegato assicura che i componenti del comitato ricevano, tempestivamente, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle operazioni con parti correlate, nonché, nel caso di operazioni definite standard o equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'operazione con parte correlata sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione del consiglio.

4.4 Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle operazioni con parti correlate di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.

4.5 Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'operazione con parti correlate da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società si impegni a darvi esecuzione.

4.6 Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente articoli 4.1 è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale.

4.7 E' facoltà di tale Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Con riferimento al ricorso a tali esperti indipendenti il Consiglio di Amministrazione può definire un ammontare massimo di spesa riferito a

⁹ "amministratori non correlati" e "consiglieri non correlati": gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti

4.8 I verbali delle deliberazioni del Comitato conterranno adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.9 Il Comitato deve fornire una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito agli elementi caratteristici delle operazioni (profilo strategico, economico finanziario, legale, fiscale etc.) nonché sull'esecuzione delle operazioni stesse.

4.10 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle operazioni con parti correlate.

ART. 5

Informazione al pubblico sulle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

5.1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza come definite dall'Allegato 3 del Regolamento n. 17221/2010¹⁰, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla

¹⁰ operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate: Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

Società, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento n. 17221/2010.

5.2. La società predispone il documento informativo indicato nell'articolo 5.1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell' Allegato 3 del Regolamento n. 17221/2010.

5.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui all'art. 5.1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

5.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'art. 5.2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

5.5. Nei termini previsti dagli articoli 5.3 e 5.4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui all'articolo 5.1 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti.

5.6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 5.1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

5.7. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati negli articoli 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti.

5.8. La Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

5.9. Ai fini dell'art.5.8 l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 5.1, 5.2 e 5.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi

ART. 6

Informazione al pubblico sulle operazioni di minore rilevanza con parti correlate

In occasione di operazioni di minore rilevanza come definite dall'articolo 3 lettera c) del Regolamento 17221/2010, la Società, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

ART. 7

Operazioni di competenza assembleare

7.1. Quando un'operazione con parti correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, le disposizioni dell'articolo 4 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

7.2. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento n. 17221/2010, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. La Società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.3. Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alla precedente disposizione dell'art. 7.1 a condizione che:

- (i) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (ii) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iii) la relazione e le valutazioni di cui all'art. 7.1 siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora i soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati¹¹ votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

ART. 8

Operazioni con parti correlate escluse dall'applicazione della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010

8.1 Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010 non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento n. 17221/2010 non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai

¹¹ "soci non correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile 10.

8.2 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma. 8, del Regolamento n. 17221/2010 e dall'art. 8.3 che segue, le disposizioni del Regolamento n. 17221/2010 e la presente Procedura non si applicano:

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

(i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;

(iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(c) alle operazioni ordinarie, come definite dall'art. 3 lett. d)) del Regolamento 17221/2010¹²;

(d) alle operazioni di importo esiguo, in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

(a) Euro 250.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un dirigente con responsabilità strategiche;

(b) in generale, Euro 100.000 per operazioni con parti correlate di altra natura, nonché per il caso di operazioni con parti correlate concluse con una medesima parte correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;

(e) alle operazioni con parti correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

¹² "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

8.3 Qualora una operazione di maggiore rilevanza costituisca una operazione ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società:

- (a) comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

8.4 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione con parte correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione con parte correlata;
- (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione con parte correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il consiglio di amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

ART. 9

Identificazione delle parti correlate e segnalazioni delle operazioni con parti correlate

9.1 La rilevazione della parte correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una parte Correlata della Società.

Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate e i soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, o detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 60° giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni

anno, al dirigente preposto della Società ogni informazione utile a consentire l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come parti correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto al dirigente preposto della Società dai predetti soggetti entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Sarà cura del dirigente preposto della Società costituire e mantenere aggiornato un database di tutte le parti correlate alla Società, nel quale sono indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione.

Le società controllate hanno la responsabilità di fornire tempestiva informativa alla Società con riferimento alle operazioni con parti correlate da esse concluse.

9.2 Il dirigente preposto della Società provvede a richiedere a tutte le parti correlate in via diretta, e per il loro tramite anche alle parti correlate in via indiretta, le informazioni necessarie all'alimentazione del predetto database trasmettendo, almeno una volta all'anno, per la relativa compilazione, l'apposita dichiarazione acclusa alla presente Procedura quale Allegato 1.

9.3 Prima del compimento di una qualsiasi operazione, il dirigente proposto, avvalendosi della collaborazione del legale incaricato per gli affari societari della Società, verifica, anche per il tramite dei suoi collaboratori, se l'operazione medesima debba essere considerata un'Operazione con parti correlate ai sensi della presente Procedura.

Qualora dall'esito delle verifiche risulti che l'Operazione con parte correlata debba essere oggetto di segnalazione, il dirigente comunica senza indugio, mediante compilazione dello schema di cui all'Allegato 2 alla Procedura, all'amministratore delegato della Società le informazioni relative all'Operazione – quali, a titolo esemplificativo, il nome della parte correlata, la descrizione dell'Operazione e le condizioni della stessa, la correttezza sostanziale, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società e/o per le controllate. Lo schema Allegato 2 e l'eventuale documentazione a supporto, dovranno poi essere fornite, con congruo anticipo rispetto al compimento dell'Operazione, dall'amministratore delegato al Comitato per l'adempimento delle procedure previste nell'art. 4 del presente Regolamento.